



## IL TRIBUNALE DI ASTI

In composizione collegiale, riunito in persona dei giudici:

dott. Francesco Donato presidente rel.

dott.ssa Monica Mastrandrea giudice

dott.ssa Teresa Maria Francioso giudice

- letti gli atti del procedimento n. 11/2013 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorsi depositati in data 13.9.2012 ed in data 22.3.2013 da

**EXERGIA S.p.A. (inde cit. "EXERGIA"), con sede legale a Roma in Via Cardinal de Luca n. 1, capitale sociale euro 25.000.000,00 i.v. e sede principale, ex art. 161, comma 1, l.fall., ad Asti in Via del Lavoro n. 144, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02711220125 REA RM-1274836, Posta Elettronica Certificata istituzionale@pec.exergia.eu, in persona del suo amministratore delegato pro tempore, Signor Marco Marengo (C.F. MRN MRC 55M24 A479F), nato ad Asti il 24 agosto 1955, come da Visura CCIAA, autorizzato giusta delibera ex artt. 152 ss. l.fall.;**

rappresentata e difesa, in via disgiunta, in forza di delega in calce al Ricorso, dagli avv.ti prof. Guido BONFANTE, di Torino, Gianleo OCCHIONERO, di Asti, Cristiana GALLIA, di Asti, Marco BADELLINO di Torino, Elena APPENDINO di Torino;

- sentita la relazione del presidente relatore;

- in esito all'udienza camerale del 18.6.2014;

ha pronunciato il seguente

### Decreto

1 - Con tre distinti ricorsi ex art. 161, 6° comma, l. fall., depositati in data 13 settembre 2012, le società **Service s.r.l.**, **Speia Società**

**a Responsabilità Limitata s.r.l. (in seguito: "Speia") ed Exergia** hanno presentato domanda di concordato preventivo, con riserva di depositare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 161 l. fall. entro il termine che hanno chiesto al Collegio di fissare.

Il Tribunale di Asti ha concesso a ciascuna delle tre società ricorrenti termine di centoventi giorni per il deposito di piano e proposta, ovvero per la presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.*, riservandosi di valutare in prosieguo l'ammissibilità di un concordato preventivo (ovvero di un accordo *ex art. 182-bis l. fall.*) "di gruppo", rilevando, al riguardo, che *"nulla osta[va] ad un piano unitario ed a una proposta unitaria che [fosse] rivolta a tutti i creditori delle tre società, salva poi la separazione di ciascuna massa e l'approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società"* (così il decreto del Tribunale di Asti del 24 settembre 2012).

Le ricorrenti hanno quindi depositato nei termini la domanda di concordato c.d. "pieno" ed il Tribunale, con decreto depositato in data 18 febbraio 2013, ha ammesse le società alla procedura di concordato, sulla base di un piano che prevedeva la continuità aziendale previo conferimento (risolutivamente condizionato alla mancata omologazione del concordato) dei rispettivi rami d'azienda in una società in nome collettivo appositamente costituita e, in un secondo tempo, l'intervento di un assuntore.

2 - Con distinti ricorsi depositati il 22 marzo 2013, Exergia ed altre sette società riconducibili al sig. Marco Marengo – vale a dire, oltre a Service e Speia, **Finind s.p.a., Baltea Energia s.r.l. (in seguito: "Baltea"), Elettrica s.r.l., Camarfin s.a.s. di Marengo Marco & C. (in seguito: "Camarfin"), Camar s.a.s. di Marengo Marco & C. (in seguito: "Camar")** – hanno formulato domanda di concordato preventivo, sul presupposto, *inter alia*, dell'intervenuta rinuncia da parte di Exergia, Speia e Service ai ricorsi *ex art. 161 l. fall.* depositati in data 11 gennaio 2013 e ai rispettivi procedimenti

concordatari.

Le ricorrenti hanno presentato un piano concordatario con continuità aziendale unitario, sul rilievo che lo stesso costituisse l'opzione più idonea a superare lo stato di crisi delle debentrici, perseguendo l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori.

Detto piano, il cui orizzonte temporale era pari a dieci anni, prevedeva, in sintesi:- la dismissione di *assets* non strategici (in particolare, veniva prospettata la liquidazione di tre società del "Gruppo" e segnatamente di Camar, Baltea ed Elettrica); - la messa a disposizione del concordato (unitariamente considerato) dei flussi rinvenienti dalla gestione ordinaria delle tre società operative (Exergia, Service e Speia); - la rinuncia da parte delle società riconducibili al socio di riferimento sig. Marco Marengo di tutte le reciproche ragioni di credito; - l'apposizione di un vincolo di destinazione da parte del sig. Marengo, a garanzia del buon esito della procedura, sulle partecipazioni negli enti di diritto straniero FISl GmbH e FISl S.A.

Le ricorrenti hanno condizionato l'efficacia di ciascuna domanda di concordato alla contemporanea omologazione di tutte le altre.

Con decreto depositato in data 29 marzo 2013, il Tribunale di Asti, dopo aver revocato l'ammissione di Exergia, Service e Speia alla prima procedura di concordato preventivo, ha ammesso al concordato le otto società del gruppo, nominando Giudice Delegato il Pres. Dott. Francesco Donato e Commissari Giudiziali il Dott. Enrico Stasi, il Prof. Avv. Stefano Ambrosini e l'Avv. Alessandra Giovetti e fissando l'adunanza dei creditori.

In data 29.7.2013, sono stati aperti i procedimenti di revoca dei concordati, sui numerosi rilievi dei commissari, concernenti essenzialmente: (i) l'impossibilità di pervenire ad una compiuta e affidabile ricostruzione del movimento degli affari, che consenta di accertare come si è formato il pesante indebitamento delle società che hanno proposto il concordato e dove sono finite le risorse mancanti; (ii) la mancata previsione, nel piano concordatario unitario,





di un qualche significativo pagamento dei debiti infragruppo (per un importo di euro 1.528.000.000,00), compresi quelli privilegiati, senza che tale condotta abdicativa fosse supportata da alcuna formale rinuncia, e comunque in assenza di una valida causa della stessa, nonostante l'ingiustificato pregiudizio che essa comportava per i creditori delle società meno indebitate, a vantaggio dei titolari di pretese verso quelle più esposte e dei chirografi verso i soggetti terzi; (iii) la conseguente inidoneità della proposta concordataria a realizzare la causa del concordato che è quella di riconoscere a tutti i creditori, nessuno escluso, un qualche pagamento di importo non irrilevante.

Nel corso del procedimento di revoca, le ricorrenti hanno proposto delle modifiche della proposta, rinunciando al piano unitario dei concordati e specificando che *"ci sono ... otto distinte domande di concordato, ognuna sorretta da un proprio Piano finalizzato ad illustrare una Proposta, senza trasferimento di risorse e senza che l'esito sfavorevole di una domanda pot[esse] condizionare l'esito favorevole delle altre domande"* (memoria 18.10.2013).

In data 9 ottobre 2013 Exergia ha depositato una *"Proposta migliorativa"*, basata su un apporto aggiuntivo a vantaggio dei creditori, costituito da *(una quota di) alcuni beni che sarebbero stati conferiti in una società di capitali di nuova costituzione, finalizzata alla segregazione degli apporti integrativi ad esclusivo vantaggio del ceto creditorio delle diverse masse concordatarie"*.

Con relazione sulle proposte integrative del 9 ottobre 2013, i Commissari, oltre che richiamare i motivi precedentemente esposti per la revoca dei concordati, hanno anche evidenziato le criticità riconnesse all'apporto migliorativo prospettato dalle debentrici, non supportato da una valida ragione giustificatrice delle operazioni di conferimento, né da valide attestazioni circa il valore dei beni né da concreti atti di disposizione degli stessi a vantaggio dei creditori delle proponenti.

Il Tribunale, in esito ai procedimenti ex art. 173 l. fall., con distinti decreti, ha revocato l'ammissione al concordato di Camar,



Camarfin, Finind, Baltea, Speia, Elettrica e Service, dichiarando, con separate sentenze, il fallimento di ciascuna di queste, oltre che di Marco Marengo in proprio.

4 - Relativamente ad Exergia, il Collegio, considerato che la revoca del concordato e la conseguente declaratoria del fallimento determinerebbe, come evidenziano pure i commissari, l'azzeramento immediato dell'attivo, e che quindi la prosecuzione dell'attività di impresa è chiaramente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ha disposto la chiusura del procedimento di revoca fissando l'adunanza dei creditori per le necessarie votazioni sulla proposta di concordato.

Questa, dopo che è venuta meno la proposta di un piano concordatario unitario di tutte le otto società, è così articolata:

a - pagamento integrale di tutte le obbligazioni prededucibili (€ 32.583.269,00) e di quelle privilegiate (€ 23.692.192,00 di cui €11.305.745,00 entro il 2013; € 12.329.841,00 entro il 2014; € 326.606,00 entro il 2015);

b - pagamento del 9,55% dei chirografi (€ 41.571.029,00) e del 5,00% dei chirografi da garanzie (€ 1.997.380,00);

c – nessun pagamento ai chirografi infragruppo, in considerazione della natura finanziaria e della conseguente postergazione *ex lege* degli stessi (art. 2497 c.c.).

Con relazione ex art. 172 l. fall., depositata il 14.2.2014, i Commissari, pur evidenziando la persistenza di criticità, che non hanno ritenuto di rilevanza ostativa, in merito alla veridicità dei dati aziendali oltre che alla fattibilità giuridica ed a quella economica, hanno concluso positivamente il loro giudizio sulla proposta di concordato e relativo piano, di cui hanno evidenziato la convenienza per il ceto creditorio, affermando, *"...alla luce degli effetti sulla continuità aziendale di cui sarebbe verosimilmente foriero il fallimento, che la soluzione concordataria presenta, tendenzialmente, maggiori vantaggi – o, comunque, minori inconvenienti – per il ceto creditorio rispetto all'alternativa*





*fallimentare*".

Con atto depositato il 24 febbraio 2014 (vale a dire nell'intervallo compreso tra il deposito della relazione ex art. 172 l. fall. e l'adunanza dei creditori) Exergia ha presentato Integrazioni e Modifiche alla proposta concordataria, precisando: (i) di voler espungere dall'attivo concordatario il quid pluris che il sig. Marengo si era detto disposto ad apportare, attese le criticità (come sopra evidenziate dai Commissari) sottese a tale impostazione; (ii) la degradazione a chirografo del credito da rivalsa iva, anche alla luce di apposita relazione ex art. 160, 2° comma, l. fall. predisposta dal dott. Andrea Monselesan e dal rag. Giuseppe Rosaia; (iii) di eliminare la suddivisione del ceto creditorio in classi, includendo i chirografari in un solo insieme; (iv) di volersi rimettere alla valutazione del Tribunale in merito all'eventuale attribuzione del diritto di voto alle pretese creditorie oggetto di contestazione.

Detta integrazione della proposta è corredata da un supplemento di relazione ex art. 161, 3° comma, l. fall., predisposta dal dott. Giorgio Rosso, il quale ha attestato: 1) la correttezza del computo della percentuale di soddisfacimento dell'unica classe di creditori chirografari, come sopra riportata; 2) la correttezza dell'accorpamento dei creditori ivi inseriti, anche per la quota degradata a chirografo per l'IVA di rivalsa per come attestata nella Relazione ex art. 160 comma 2° L.F."

Anche i Commissari, con atto depositato il 4.3.2014, hanno integrato la propria relazione ex art. 172 l. fall., nei seguenti termini, riferendo, A, sull'insussistenza della "nuova finanza" indicata nella Proposta Migliorativa che già nell'ambito della Relazione non avevano considerato apporti di nuova finanza, prudenzialmente azzerando i flussi auspicati in oggetto; "B sulla falcidia del credito di rivalsa, di prendere atto che la Società ha definitivamente chiarito di proporre la degradazione al chirografo di tale posta; "C, sulle classi, di ritenere che non vi sono precetti ostativi all'accorpamento dei chirografi in un'unica classe, tenuto conto che la suddivisione dei creditori in classi non è espressamente prevista



come obbligatoria dalla Legge.

A seguito di tale modifica, i Commissari hanno ricalcolato le percentuali di pagamento ai creditori, come segue

<b>: Ipotesi dei commissari</b>			
<i>escrizione</i>	<i>Debito</i>	<i>% pagamento</i>	<i>Importo riparto</i>
<b>Totale</b>	<b>418.390.287</b>		<b>71.000.000</b>

con il seguente Piano di pagamento:

<i>Anno</i>	<i>Flussi</i>	<i>Predeuzioni</i>	<i>Privilegio</i>	<i>Chirografo</i>
2013/14	25.494.911	(25.494.911)		
2014	12.148.705	(868.907)	(11.279.798)	
2015	21.555.600		(9.252.570)	(12.303.029)
2016	6.330.148			(6.330.147)
2017	1.733.973			(1.733.973)
2018	481.018			(481.018)
2019	947.890			(947.890)
2020	672.531			(672.531)
2021	768.287			(768.287)
2022	866.939			(859.889)
<b>Totali</b>	<b>71.000.000</b>	<b>(26.363.818)</b>	<b>(20.532.368)</b>	<b>(24.096764)</b>

I Commissari hanno inoltre richiamato le precedenti considerazioni secondo cui tutte le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nell'arco del Piano saranno destinate ai creditori e quindi la probabilità che le percentuali di pagamento dei chirografi siano incrementate nell'ipotesi di mancato o parziale avveramento dei fattori di rischio rilevati nella relazione e per i quali sono stati apposti consistenti fondi nel piano.

In esito al procedimento ex art. 172 l. fall., l'esito finale della votazione è stato il seguente:

- creditori ammessi al voto	285.598.180,21
- creditori favorevoli, comprensivi di quelli che non hanno espresso dichiarazione di voto	181.272.020,88
- creditori contrari	104.326.159,33
- <b>percentuale favorevole</b>	<b>63,471%</b>

**5 -** Con provvedimento in data 2 maggio 2014, il Collegio ha quindi fissato l'udienza di cui al primo comma dell'art. 180 l.fall per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali.

I Commissari hanno tempestivamente depositato la relazione prevista dalla seconda parte della disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 180, con la quale, verificata l'esecuzione del piano ed esaminate le risultanze dei flussi di cassa e dei flussi economici di vendita e acquisto di energia, nel corso del primo quadrimestre, hanno espresso parere favorevole all'omologa del concordato, evidenziando di non aver rilevato apprezzabili scostamenti rispetto alle proiezioni contenute nelle relazioni redatte ai sensi dell'art. 172 l. fall.

In particolare, i Commissari hanno rilevato che nel corso del primo quadrimestre 2014 la società ha incassato 104,7 milioni di euro e pagato dipendenti, fornitori e imposte per un importo complessivo di 100 milioni di euro e che, data la disponibilità iniziale di 2,1 milioni di euro, la società ha chiuso il primo quadrimestre con una disponibilità finanziaria netta di 6,4 milioni di euro, con una previsione di realizzare a fine esercizio un fatturato di 250 milioni di Euro, con un risultato di pareggio economico, anziché di perdita per 0,24 milioni, come prevista nel piano; in proposito hanno avvertito che l'eventuale incremento del volume d'affari, potrebbe provocare uno slittamento di qualche mese sui tempi previsti per l'esecuzione dei primi riparti, poiché la società, non disponendo di linee di credito e dovendo pagare in via anticipata le forniture, si troverebbe a dover finanziare l'incremento del capitale



circolante con la liquidità accumulata.

I Commissari hanno pure analizzato i numerosi contenziosi in essere riguardanti rapporti bancari e pretese fiscali, evidenziando come l'esito positivo degli stessi potrebbe avere effetti positivi per i creditori, poiché gli importi accantonati negli appositi fondi rischi andrebbero ad incrementare le disponibilità per il riparto.

Nell'integrazione alla relazione commissariale, gli scriventi hanno poi fornito un ulteriore chiarimento in ordine al trattamento dei crediti derivanti da depositi cauzionali, soffermandosi altresì sugli effetti di segno positivo che deriverebbero dalla conclusione dell'*iter* concordatario, anche in relazione, più in generale, all'insolvenza del Gruppo Marengo.

All'udienza dell'11.6.2014, sono comparsi i procuratori della proponente ed i Commissari Giudiziali nonché i procuratori degli opposenti Banco Popolare e Credito Bergamasco, Snam Rete Gas, Stoccagi e Metano Arcore, Finturist, i quali hanno richiamato i rispettivi motivi di opposizione.

In particolare Credito Bergamasco ha invocato il motivo attinente la presunta mancanza di contenuto economico della proposta concordataria, in quanto essa prevede per i creditori chirografari pagamenti nella percentuale del 7,76, diluiti in dieci anni, ossia, annualmente un importo inferiore al tasso legale degli interessi; ha invocato inoltre la maggiore convenienza che deriverebbe per ciascun creditore dalla alternativa liquidatoria; analoghi motivi ha sviluppato Banco Popolare; Snam Rete Gas dal canto suo ha evidenziato l'indeterminatezza dei tempi di pagamento e comunque l'irragionevole durata di essi; ha evidenziato che la previsione di una durata decennale del piano è indicativa di una intrinseca inattendibilità della relazione attestativa, richiamando in proposito le osservazioni degli stessi commissari; ha invocato infine la mancanza di veridicità dei dati contenuti nel piano, evidenziando che questa ha portato lo stesso Tribunale a pronunciare la revoca del concordato relativamente alle altre sette società del c.d. Gruppo



Marengo che erano state ammesse unitamente ad Exergia.

Nel corso dell'udienza, i procuratori della proponente si sono riportati al contenuto della memoria costitutiva, i Commissari hanno confermato il loro parere favorevole all'omologa; il Tribunale si è riservato.

6 – Preliminarmente il Collegio richiama quanto evidenziato nel decreto di ammissione circa il pericolo di istantaneo azzeramento dell'attivo del concordato, che conseguirebbe alla dichiarazione di fallimento o comunque ad una liquidazione concorsuale.

La società Exergia esercita un'attività molto complessa nella intermediazione di energia elettrica e, in via residuale di gas. Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso la "Borsa Elettrica", gestita dal "Gestore del Mercato Elettrico" e consente alla società di realizzare i significativi volumi di ricavi che risultano dalle relazioni e dalla proposta di concordato in esame.

La peculiarità di tale mercato, nell'ambito del quale sono richieste a ciascun operatore adeguate "garanzie" delle capacità tecniche finanziarie richiamate dai provvedimenti e regolamenti in materia, non consente, in caso di fallimento, di valorizzare l'azienda nell'interesse dei creditori, attraverso i due imprescindibili momenti dell'esercizio provvisorio e della vendita a terzi dell'azienda in esercizio.

Detto evento infatti, se anche non previsto "espressamente" quale causa di revoca delle autorizzazioni (sia per la vendita del gas che dell'energia), potrebbe impattare sui requisiti soggettivi dell'impresa per poter operare sul c.d. "Mercato Elettrico", con conseguente perdita pressoché automatica del valore "azienda".

Questo azzeramento non si verifica viceversa nella fattispecie del concordato in continuità, che tutela la debitrice dallo scioglimento dei "contratti pubblici" pendenti alla data di ammissione alla procedura (come prevede espressamente l'art. 186 bis, 3° comma, l. fall).

Sono infondati quindi quei motivi di opposizione attinenti la mancata comparazione della proposta in esame con l'alternativa liquidatoria



del complesso dei beni della debitrice.

Circa i motivi attinenti la presunta non (verificata) veridicità dei dati contabili posti a base del piano di concordato, osserva il collegio che la conclamata opacità dei conti di tutte le società del c.d. Gruppo Marengo è stata tenuta presente dal Tribunale che ha dichiarato il fallimento, oltre che di tutte le altre sette società che hanno chiesto di essere ammesse al concordato di gruppo, anche dello stesso proprietario Marco Marengo (in qualità di socio delle società di persone Camar e Camarfin).

I dati contabili di Exergia, come rilevano gli stessi Commissari, non sono peraltro così disastrosi come quelli delle società consorelle, proprio per la particolarità del mercato elettrico in cui Exergia ha operato e continua ad operare, mercato sottoposto ad autorizzazioni e controlli ed in cui vi sono termini ristretti per il pagamento dell'energia negoziata.

Si aggiunga che Exergia è l'unica società del gruppo nelle condizioni di sviluppare significativi risultati in termini sia di fatturato che di utile e può in virtù di questo avere delle buone probabilità di poter essere ceduta per un corrispettivo che consentirebbe di ridurre i danni subiti dal ceto creditorio. Il risanamento di Exergia infatti non potrebbe che andare a vantaggio dei suoi creditori ed anche l'esdebitazione conseguente all'esecuzione del concordato si risolverebbe in un vantaggio dei creditori delle società del Gruppo che ne possiedono le quote (non già dei responsabili dell'immane dissesto del c.d. Gruppo Marengo).

Quanto ai contenziosi richiamati dagli oppositori Credito Bergamasco e Banco Popolare, l'esito di questi può solo dare delle maggiori *chances* ai creditori, visto che nel piano sono prudenzialmente appostati tutti gli importi necessari a farvi fronte nel caso di soccombenza.

Circa la presunta irrilevanza economica dei pagamenti previsti per i creditori chirografari, osserva il Collegio che la gran parte dei pagamenti sono previsti entro l'anno 2015 e che rimangono circa 14 milioni di Euro (su un passivo concordatario ricalcolato dai





Commissari di 71 milioni di Euro) di crediti chirografari per i quali è prevista una dilazione più lunga (fino al 2022).

I creditori, approvando a maggioranza la proposta ed il relativo piano concordatario, hanno dato dimostrazione di non ritenere privo di significativo valore il pagamento del 7,76% dei crediti chirografari, che, stante l'ammontare del passivo, ha comunque un numerario elevato (oltre 5 milioni di Euro).

Detta percentuale non è escluso possa incrementarsi se, come è prevedibile, alcuni dei contenziosi in essere dovessero essere definiti favorevolmente alle ragioni della società. Nel termine di durata del piano anche ulteriori eventuali risorse, derivanti dall'esercizio dell'impresa, andranno a beneficio dei creditori.

Tanto premesso, e visto il parere favorevole dei Commissari, può procedersi all'omologa del concordato.

Trattasi invero di concordato con continuità aziendale, così come definito dal disposto dell'articolo 186 bis L.F., poiché l'elemento caratterizzante è costituito dalla preservazione dell'attività d'impresa, proseguita da parte della stessa società proponente.

Come emerge dalle relazioni fin qui richiamate, la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto il salvataggio dell'impresa e del suo valore costituisce la migliore soluzione della crisi rispetto all'alternativa di una liquidazione concorsuale, sia concordata che fallimentare.

Pur con le rettifiche sopra evidenziate dei Commissari, il piano industriale porta, infatti, non solo ai livelli sopra indicati di soddisfacimento dei creditori, ma anche alla salvaguardia dell'attività economica, che crea lavoro e produce sviluppo.

Con l'omologa del concordato può quindi affermarsi che la società è tornata *in bonis*, in quanto è nelle condizioni, attraverso la prosecuzione della propria attività di impresa, di far fronte a tutte le proprie obbligazioni, comprese tutte quelle che ineriscono all'esecuzione del piano concordatario.

Ai sensi dell'art. 181 l. fall. deve quindi essere dichiarata la chiusura del concordato preventivo.

Fino alla completa esecuzione del concordato, la società rimane peraltro sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali, per garantire che tutte le risorse rivenienti dall'esercizio dell'impresa siano destinate al soddisfacimento dei creditori, in conformità alle previsioni del piano.

A questo fine, è necessario che i Commissari, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, depositino un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del Concordato (31.12.2022) e che riferiscano al Tribunale, con relazioni semestrali, dati ed evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione del Piano Concordatario.

La Società avrà cura di comunicare, prima di darvi esecuzione, ai Commissari, gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel Piano Concordatario e tali da incidere significativamente sullo stesso.

I Commissari, nelle relazioni periodiche, daranno evidenza di tali atti ed informeranno tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del Piano dovesse rivelarsi compromessa.

I pagamenti ai creditori concorsuali, saranno infine effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dai Commissari.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del Concordato Preventivo di cui in premessa, così provvede:

1 - **omologa** il Concordato Preventivo di

**EXERGIA S.p.A. (inde cit. "EXERGIA"), con sede legale a Roma in Via Cardinal de Luca n. 1, capitale sociale euro 25.000.000,00 i.v. e sede principale, ex art. 161, comma 1, l.fall., ad Asti in Via del Lavoro n. 144, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02711220125 REA RM-1274836, Posta Elettronica Certificata [istituzionale@pec.exergia.eu](mailto:istituzionale@pec.exergia.eu), in persona del suo amministratore delegato pro tempore, Signor Marco Marengo (C.F. MRN MRC 55M24 A479F), nato ad Asti il 24**



agosto 1955, come da Visura CCIAA, autorizzato giusta delibera ex artt. 152 ss. I.fall.;

**2 – dispone** che i Commissari Giudiziali depositino, entro trenta giorni, un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del Concordato (31 dicembre 2022) e che riferiscano al Tribunale, con relazioni semestrali, dati ed evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione dello stesso;


**3 – dispone** che i pagamenti dei creditori concorsuali, siano effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dai Commissari;

**4 – visto l'art. 181 I. fall., dichiara** chiusa la procedura di concordato preventivo.

Asti 24.6.2014.

Il Presidente est.

(dott. Francesco Donato)



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il ..... - 2 LUG. 2014

IL CANCELLIERE  
Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE

